

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO, NONCHÈ DEI DIFENSORI DI UFFICIO DEGLI IMPUTATI DICHIARATI IRREPERIBILI, E PER LA LORO GESTIONE INFORMATICA

Il Presidente del Tribunale di Catania, nella persona del dott. Francesco Mannino, ed **il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania**, nella persona dell'Avv. Antonino Guido Di Stefano,

letta la proposta di protocollo di intesa per la liquidazione degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché dei difensori di ufficio degli imputati dichiarati irreperibili, ed alla loro gestione informatica, elaborata nella riunione del 18 aprile 2023 dal Tavolo Tecnico appositamente nominato a tale scopo, composto dal Coordinatore Presidente Dott. Sebastiano Mignemi, dal Presidente Dott. Oscar Biondi, dai Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Tiziana Aloisio e Avv. Corrado Adernò, dal personale amministrativo del Tribunale di Catania, Dott.ssa Elena Maimone, Dott. Isidoro Bonaventura e Dott. Giuseppe Cappello; condivisi i principi ai quali il predetto Tavolo Tecnico si è ispirato nella redazione della proposta di protocollo, secondo cui

- *il buon funzionamento delle procedure relative al patrocinio a spese dello Stato rappresenta condizione indispensabile per l'effettiva attuazione dell'istituto e, quindi, per la concreta realizzazione dei principi in materia di diritto di difesa nel processo penale;*
- *il procedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato -nonché di liquidazione delle richieste di pagamento degli onorari a favore dei difensori degli imputati ammessi al patrocinio a spese dello Stato e di quelli dichiarati irreperibili- risulta particolarmente laborioso;*
- *appare utile individuare parametri standardizzati di liquidazione dei compensi per rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione, secondo modalità omogenee e nel rispetto del decoro della professione forense;*
- *le liquidazioni dei compensi (di cui alle allegate tabelle) devono essere in linea con analoghi protocolli stipulati in altre sedi giudiziarie, territorialmente simili al distretto di Catania nonché con il protocollo, a carattere nazionale, elaborato dal Consiglio Nazionale Forense e utilizzato in molti circondari di Tribunale;*
- *l'art. 82 D.P.R. 115/2002 prevede che "l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria ... in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa";*

- il predetto articolo è da interpretarsi (secondo le sentenze della Corte di Cassazione), nel senso che i valori tariffari medi fungono da limite massimo, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore, purché non al di sotto delle tariffe minime (cioè i valori medi ridotti del 50%);
- le singole fasi, pertanto, devono essere liquidate nel range indicato dalla seguente tabella:

Fase	Indagini Preliminari		Convalida arresto		Cautelari pers. e reali		Gip e Gup		Tribunale Monocratico		Tribunale Collegiale		Corte di Assise	
	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med	Min	Med
Studio	426	851	189	378	189	378	426	851	237	473	237	473	378	756
Introduttiva	331	662			615	1.229	378	756	284	567	378	756	709	1.418
Istruttoria	520	1.040	237	473			520	1.040	567	1.134	709	1.418	1.182	2.363
Decisionale	615	1.229	355	709	709	1.418	709	1.418	709	1.418	709	1.418	1.418	2.835

- l'art. 12 del D.M. 55/2014 prevede che ai fini della liquidazione del compenso "si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell'autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti e degli atti da esaminare" nonché "si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio";
- l'art. 12, comma 3, del D.M. 55/2014 in maniera esemplificativa ha indicato le "diverse fasi del giudizio":

Fase	ATTIVITA' ESEMPLIFICATIVE EX ART. 12 CO. 3 DM 55/14
Studio	ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;
Introduttiva	gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile
Istruttoria	le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedurali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camerali consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni,

	<i>l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato</i>
<i>Decisionale</i>	<i>le difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica</i>

- *nella liquidazione delle singole fasi si è tenuto in considerazione quanto indicato proprio dall'art. 12 del D.M. 55/2014; in particolare, per alcune tabelle si sono applicati i valori medi ridotti del 50% (cioè i valori minimi); per altre si sono utilizzati i valori medi in considerazione della complessità del procedimento o del numero delle udienze; per altre ancora, infine, si è preferito prendere in considerazione valori intermedi tra quelli minimi e quelli medi.*

Condivise le finalità che l'adozione del protocollo mira a conseguire, così come indicate dal tavolo Tecnico:

- standardizzare la modulistica in uso;*
- condividere i criteri generali adottati nella quantificazione degli onorari in modo da evitare, nello stesso ufficio, ipotesi di liquidazione sostanzialmente diverse a fronte di analoga attività difensiva;*
- ridurre il numero delle opposizioni;*
- semplificare gli adempimenti di cancelleria connessi al servizio (in particolare riduzione del numero delle notifiche mediante lettura dei provvedimenti in udienza);*
- ridurre i tempi tecnici tra l'emissione del decreto di pagamento ed il materiale recupero del credito da parte del difensore/beneficiario;*
- ridurre le spese generali sostenute dall'amministrazione (copie notifiche varie).*

CONVENGONO

- di utilizzare modelli prestampati dell'istanza e del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nonché dell'istanza e del decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato. Tali modelli sono stati elaborati, di concerto, dai componenti la Commissione che ha redatto il presente protocollo;
- di richiedere la sola documentazione espressamente indicata nei modelli prestampati, i cui contenuti devono qui intendersi integralmente richiamati;
- di adottare le allegate tabelle di liquidazione standardizzate -unitamente alla modulistica- secondo le diverse ipotesi correlate alle varie tipologie di processo.

L'istanza di ammissione potrà essere presentata utilizzando il modulo reperibile sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Catania (www.ordineavvocaticatania.it):

- dal difensore, che presenterà l'istanza sottoscritta dall'interessato e di cui autenticcherà la firma. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali

- e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (*ex art. 45 DPR 445/2000*).
- dall'interessato, che abbia nominato un solo difensore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, DPR 28.12.2000 n. 445, così come richiamato dall'art. 78 del Testo Unico Spese di Giustizia;
 - dall'interessato detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare ovvero custodito in casa di cura, ai sensi dell'art. 93 T.U. Spese di Giustizia.

L'istanza di ammissione (preferibilmente firmata anche digitalmente) è depositata, tramite *pec*, all'indirizzo depositoattipenali3.tribunale.catania@giustiziacert.it ovvero in formato cartaceo (corredato di originale e copia) presso la cancelleria dell'ufficio patrocinio a spese dello Stato. Una copia dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve essere altresì depositata presso la cancelleria del Giudice procedente.

Gli effetti decorrono dalla data di deposito. In caso di urgenza, l'istanza è formulata con riserva di produzione nei successivi 20 giorni. In tal caso, gli effetti decorrono dal primo atto in cui è intervenuto il difensore (sempre che nel termine sopra indicato venga effettuato il deposito dell'istanza).

Il difensore che formulerà la richiesta di liquidazione, aderendo al presente protocollo, oltre a presentare la richiesta di liquidazione in formato elettronico sul portale *Siamm* (almeno un giorno prima dell'udienza fissata), dovrà depositare l'istanza di liquidazione, in udienza, al termine della discussione prima che il Giudice si ritiri in Camera di consiglio o riservi la decisione. All'istanza dovrà essere allegata copia del decreto di ammissione, unitamente a copia della ricevuta dell'istanza *Siamm*.

Qualora l'istanza di liquidazione avvenga fuori udienza (fase indagini preliminari ovvero nei casi di impossibilità di presentare l'istanza in udienza), il difensore avrà cura di fare pervenire (in cartaceo o tramite invio telematico) alla cancelleria del patrocinio a spese dello Stato (ovvero alla cancelleria comunque competente) l'istanza di liquidazione (unitamente a copia di cortesia della ricevuta risultante dal *Siamm*) e un sintetico *report* (da predisporre secondo un apposito modulo reperibile sul sito del Ordine degli Avvocati di Catania) dell'attività svolta con l'indicazione della data del provvedimento che conclude la fase. La cancelleria inoltrerà senza ritardo l'istanza al Giudice competente.

Il Giudice provvederà ad emettere il decreto di pagamento degli onorari richiesti dal difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato contestualmente alla pronuncia della sentenza e ne darà lettura con contestuale consegna di copia del decreto di liquidazione in cancelleria, previa rinuncia alla notifica (così sollevando la cancelleria dalle comunicazioni di rito).



La copia del decreto di liquidazione già letto in udienza sarà allegata al dispositivo della sentenza.

Alla tariffa *standard*, come sopra concordata e di seguito esplicata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, D.M. 55/2014 sarà liquidata, infine, anche una somma per rimborso spese forfetarie, nella misura prevista dalla legge (attualmente il 15%), oltre IVA (se dovuta) e CPA.

Nel caso di contestazione di uno dei delitti indicati nell'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. e comma 3-*quater* c.p.p. -in particolare per i delitti di cui agli articoli 416 (escluso quello realizzato allo scopo di commettere taluno dei delitti di cui all'art.12 commi 1,3 e 3-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione), 416 *bis*, 416 *ter*, 630 c.p., art. 74 DPR 309/90 (esclusi i delitti previsti dagli articoli 600, 601, 602, 452 *quaterdecies* c.p. e dall'art. 291 *quater* del DPR n.43/1973)- si applicherà un aumento fino al 40% dell'importo complessivo di cui alla tabella base, nel rispetto sempre di quanto disposto dall'art. 82 del DPR n.115/2002. Si rappresenta che, in ogni caso, la liquidazione non potrà superare i valori tariffari medi.

Nell'ipotesi di pluralità delle parti difese e/o pluralità delle parti in conflitto, si applicherà un aumento pari al 30% per ciascun assistito oltre al primo e/o per ciascuna parte civile oltre alla prima, fino ad un numero massimo di 10 complessive, da calcolarsi sull'importo di cui alla tabella base.

In ipotesi di opposizione al decreto penale di condanna, il difensore applicherà alla nota, al momento della conclusione del processo, un aumento pari ad euro 250,00 (duecentocinquanta/00).

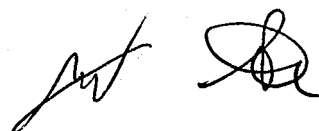
L'adesione al presente protocollo comporterà da parte del difensore esplicita rinunzia all'impugnazione del decreto di liquidazione.

L'avvocato potrà, ove lo ritenga, non aderire alle voci del protocollo, predisponendo apposita istanza, che sarà valutata dal Giudice nei tempi e modi di legge.

Il presente protocollo è applicabile anche ai processi definiti, per i quali non sia stata ancora avanzata richiesta di liquidazione.

L'introduzione del presente protocollo sarà monitorata da un apposito osservatorio (che si incontrerà periodicamente, con una cadenza mensile), sulle richieste e sui provvedimenti di ammissione e di liquidazione, al fine di esaminare eventuali criticità applicative che, sin d'ora, si raccomanda di voler segnalare.

Il presente Protocollo costituisce una buona prassi e la sua osservanza ottimizza la gestione informatica, velocizza e garantisce uniformità alla trattazione delle liquidazioni degli onorari dei difensori dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, nonché dei difensori di ufficio degli imputati dichiarati irreperibili.



Del presente Protocollo fanno parte integrante gli allegati contenenti il modello di istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il modello di decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il modello di istanza di liquidazione al patrocinio a spese dello Stato, il modello di decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato e le tabelle di liquidazione standardizzata.

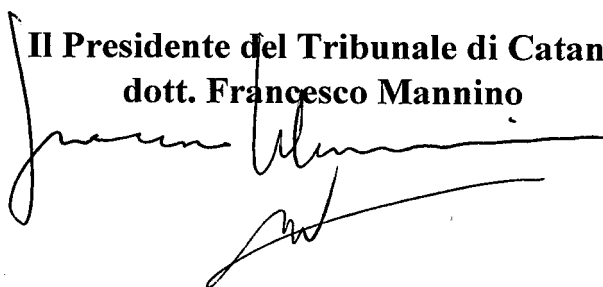
La decorrenza del presente protocollo è fissata alla data dell'**1 luglio 2023**

Catania, 13 giugno 2023

Il Presidente del C.O.A. di Catania
avv. Antonino Di Stefano



Il Presidente del Tribunale di Catania
dott. Francesco Mannino



TRIBUNALE DI CATANIA
13 GIU 2023
PROT. N. 1825/I 23

RESIDENZA TRIBUNALE CATANIA
22 GIU. 2024
PROT. N. 2080/24J

Il 19 giugno 2024 si è riunito il Tavolo Tecnico (composto dal Coordinatore Presidente Dott. Sebastiano Mignemi, dal Presidente Dott. Oscar Biondi, dai Consiglieri dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Avv. Corrado Adernò e Avv. Tiziana Aloisio, dal personale amministrativo del Tribunale di Catania, Dott.ssa Elena Maimone, Dott. Isidoro Bonaventura e Dott. Giuseppe Cappello) nominato per il protocollo per le liquidazioni nel settore penale.

Dal monitoraggio effettuato, è stata riscontrata una eccessiva proliferazione di istanze di liquidazione per la fase "*Misura cautelare*" con richiesta di pagamento di entrambe le tabelle (sia della n. 1 per il riesame che della n. 2 per l'appello) della predetta fase.

Il Tavolo tecnico ritiene di apportare delle variazioni, con le seguenti precisazioni:

- nessuna modifica per la tabella n. 1;
- la tabella n. 2 viene cambiata e troverà applicazione per le ipotesi di solo appello (in mancanza di riesame) presentato sia nella fase precedente che successiva alle indagini preliminari. Si precisa che sarà liquidato un solo appello per fase. Il Tavolo tecnico propone di determinare l'importo in 1.260,00 euro.
- è introdotta una nuova tabella, la n. 3, comprendente tutte le ipotesi di riesame e appelli depositate nella fase delle indagini preliminari. Per la liquidazione di tale tabella, si propone un aumento del 35% della tabella 1, con un importo finale di 1.915 euro.

La fase *Misure cautelari*, pertanto, sarà composta dalle seguenti tabelle.

MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

TABELLA 1

PROCESSI INNANZI AL TRIBUNALE PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI

O REALI

Fase studio	280,00
Fase introduttiva	900,00
Fase decisoria	<u>950,00</u>
Totale	2.130,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>710,00</u>
Totale	1.420,00

€ 1.420,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 2

APPELLI AVVERSO ORDINANZE MISURE CAUTELARI

Fase studio	250,00
Fase introduttiva	750,00
Fase decisoria	<u>900,00</u>
Totale	1.900,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>633,33</u>
Totale	1.266,67

ridotta a **€ 1.260,00**

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 3

RIESAMI E APPELLI DEPOSITATI NELLA FASE INDAGINI PRELIMINARI

Fase studio	280,00
Fase introduttiva	900,00
Fase decisoria	<u>950,00</u>
Totale	2.130,00
Aumento del 35%	<u>745,50</u>
Totale	2.875,50
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>958,50</u>
Totale	1.917,00

Ridotta a

€ 1.915,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

Passando, poi, all'esame di alcune criticità, il Tavolo tecnico - preso atto di alcune liquidazioni equivocate - rappresenta che per "fase decisoria" debba intendersi ogni provvedimento che definisca il giudizio, anche qualora comporti la regressione del procedimento alla fase precedente.

Il Tavolo tecnico rappresenta, inoltre, che l'istanza di liquidazione deve essere depositata in udienza. Nella residuale ipotesi, invece, in cui ciò non avvenga, è necessario inviare copia di cortesia dell'istanza di liquidazione all'indirizzo *mail* patrocinio.tribunale.catania@giustizia.it

Il Tavolo tecnico, infine, propone che a cura della cancelleria del gratuito patrocinio e dell'Ufficio spese di giustizia sia svolto un monitoraggio, a campione, su un adeguato numero di istanze in lavorazione presso i summenzionati uffici al fine di un primo apprezzamento dei risultati dell'applicazione del protocollo dopo un anno dalla sua sottoscrizione.

INDAGINI PRELIMINARI

TABELLA 1

SOLE INDAGINI PRELIMINARI, SENZA SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ O UDIENZA (ad esempio studio della controversia, sessione in studio con il cliente, accesso alla Cancelleria del GIP o alla Segreteria del PM, esame degli atti):

Fase studio	580,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>186,67</u>
Totale	373,33

ridotta a **€ 370,00**

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 2

SOLE INDAGINI PRELIMINARI SENZA UDIENZA, OLTRE INTERROGATORIO O PRESENTAZIONE DI MEMORIA DIFENSIVA (ad esempio studio della controversia; sessione in studio con il cliente, accesso alla Cancelleria del GIP o alla Segreteria del PM, esame degli atti, interrogatorio, memoria difensiva):

Fase studio	580,00
Fase istruttoria	<u>530,00</u>
Totale	1.110,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>370,00</u>
Totale euro	740,00

€ 740,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

INDAGINI DIFENSIVE

TABELLA 1

INDAGINI DIFENSIVE		
Fase studio	426,00	valore minimo
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valore minimo
Totale	1.135,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>378,33</u>	
Totale	756,67	
		ridotta a € 750,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

TABELLA 1

PROCESSI INNANZI AL TRIBUNALE PER IL RIESAME DELLE MISURE CAUTELARI PERSONALI O REALI	
Fase studio	280,00
Fase introduttiva	900,00
Fase decisoria	<u>950,00</u>
Totale	2.130,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>710,00</u>
Totale	1.420,00
€ 1.420,00	
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA 2

APPELLI AVVERSO ORDINANZE MISURE CAUTELARI	
Fase studio	250,00
Fase introduttiva	750,00
Fase decisoria	<u>900,00</u>
Totale	1.900,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>633,33</u>
Totale	1.266,67
ridotta a € 1.260,00	
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA 3

RIESAMI E APPELLI DEPOSITATI NELLA FASE INDAGINI PRELIMINARI	
Fase studio	280,00
Fase introduttiva	900,00
Fase decisoria	<u>950,00</u>
Totale	2.130,00
Aumento del 35%	<u>745,50</u>
Totale	2.875,50
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>958,50</u>
Totale	1.917,00
Ridotta a € 1.915,00	
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

N.B. Per “fase decisoria” deve intendersi ogni provvedimento che definisca il giudizio, anche qualora comporti la regressione del procedimento alla fase precedente

GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI E PER
L'UDIENZA PRELIMINARE

TABELLA 1

PROCESSO DEFINITO IN UNA SOLA UDIENZA (escluse le udienze di mero rinvio):	
Fase studio	580,00
Fase decisoria	<u>770,00</u>
Totale	1.350,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>450,00</u>
Totale	900,00
€ 900,00	
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA 2

PROCESSI CON ISTRUTTORIA FINO A TRE UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio):	
Fase studio	580,00
Fase istruttoria	600,00
Fase decisoria	<u>800,00</u>
Totale	1.980,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>660,00</u>
Totale	1.320,00
€ 1.320,00	
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA 3

GIUDIZI ABBREVIATI:	
Fase studio	750,00
Fase decisoria	<u>1.200,00</u>
Totale	1.950,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>650,00</u>
Totale	1.300,00
€ 1.300,00	
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA 4

GIUDIZI ABBREVIATI, CON SUCCESSIVA ISTRUTTORIA:	
Fase studio	750,00
Fase istruttoria	650,00
Fase decisoria	<u>1.200,00</u>
	2.600,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>866,67</u>
Totale	1.733,33
ridotta € 1.730,00	
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati	

TABELLA 5

PROCESSI CON ISTRUTTORIA OLTRE LE TRE UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio):

Fase studio	650,00
Fase istruttoria	850,00
Fase decisoria	<u>1.100,00</u>
Totale	2.600,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>866,67</u>
Totale	1.733,33

ridotta a € 1.730,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 6

GIUDIZI ABBREVIATI CONDIZIONATI:

Fase studio	750,00
Fase istruttoria	750,00
Fase decisoria	<u>1.100,00</u>
Totale	2.600,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>866,67</u>
Totale	1.733,33

ridotta € 1.730,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

PPP

TABELLA 7

PROCESSO DEFINITO CON SENTENZA DI APPLICAZIONE PENA

Fase studio	580,00
Fase decisoria	<u>770,00</u>
Totale	1.350,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>450,00</u>
Totale	900,00

€ 900,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 8

CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO

Fase studio	300,00
Fase decisoria	<u>450,00</u>
Totale	750,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>250,00</u>
Totale	500,00

€ 500,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 9

OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE (sia per l'opponente ammesso al beneficio che per il non opponente)

Fase studio	580,00
Fase decisoria	<u>770,00</u>
Totale	1.350,00
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>450,00</u>

Totale	900,00	€ 900,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		
N.B. Nel caso dell'opponente ammesso al beneficio, il Giudice dovrà considerare anche la fase introduttiva, aggiungendola somma di 250,00 euro così determinata: il valore minimo (euro 378,00) ridotto di 1/3. Il Tavolo tecnico propone che la liquidazione di tale fase sia rilasciata alla discrezionalità del Giudice.		

TABELLA 10

PROCESSI SOSPESI AI SENSI DELL'ART. 420 QUATER, COMMA 1 C.P.P.		
Fase studio	426,00	valore minimo
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valore minimo
Totale	1.135,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>378,33</u>	
Totale	756,67	
		ridotta a € 750,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 11

INCIDENTE PROBATORIO CON ISTRUTTORIA SEMPLICE (ad es. incarichi peritali)		
Fase studio	450,00	
Fase istruttoria	<u>630,00</u>	
Totale	1.080,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>360,33</u>	
Totale	720,00	
		€ 720,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 12

INCIDENTE PROBATORIO CON ISTRUTTORIA PIÙ COMPLESSA (ad es. audizione dei minori)		
Fase studio	550,00	
Fase istruttoria	<u>860,00</u>	
Totale	1.410,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>470,00</u>	
Totale	940,00	
		€ 940,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

N.B. Nel caso di richiesta del difensore della parte civile ammesso al beneficio o, comunque, nelle ipotesi in cui si svolga la fase introduttiva (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 250,00 euro, valore così determinato: il valore minimo, euro 378,00, ridotto di 1/3.

N.B. Per "fase decisoria" deve intendersi ogni provvedimento che definisca il giudizio, anche qualora comporti la regressione del procedimento alla fase precedente

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

TABELLA 1

PROCESSI CHE SI CONCLUDONO IN UDIENZA PRE-DIBATTIMENTALE OVVERO IN UNICA UDIENZA (ad esempio, prescrizione, mancanza o remissione di querela):		
Fase studio	237,00	valore minimo
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valore minimo
Totale	946,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>315,33</u>	
Totale	630,67	
		ridotta a € 630,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 2

PROCESSI CHE SI CONCLUDONO IN UDIENZA PRE-DIBATTIMENTALE OVVERO IN UNICA UDIENZA, CON ATTIVITÀ DEL DIFENSORE (richiesta di oblazione, memorie, etc.):		
Fase studio	250,00	
Fase decisoria	<u>750,00</u>	
Totale	1.000,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>333,33</u>	
Totale	666,67	
		ridotta a € 665,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 3

APPLICAZIONE PENA EX ART. 444 E SS. C.P.P.:		
Fase studio	400,00	
Fase decisoria	<u>800,00</u>	
Totale	1.200,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>400,00</u>	
Totale	800,00	
		€ 800,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 4

PROCESSI DEFINITI NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO:		
Fase studio	400,00	
Fase decisoria	<u>1.100,00</u>	
Totale	1.500,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>500,00</u>	
Totale	1.000,00	
		€ 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 5**PROCESSI DEFINITI NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO, CON SUCCESSIVA ISTRUTTORIA:**

Fase studio	400,00	
Fase istruttoria	580,00	
Fase decisoria	<u>1.000,00</u>	
Totale	1.980,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>660,00</u>	
Totale	1.320,00	€ 1.320,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 6**PROCESSI DEFINITI NELLE FORME DEL RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO:**

Fase studio	400,00	
Fase istruttoria	600,00	
Fase decisoria	<u>980,00</u>	
Totale	1.980,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>660,00</u>	
Totale	1.320,00	€ 1.320,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 7**PROCESSI A SEGUITO DI IMPUGNAZIONE DI SENTENZA EMESSA DAL GIUDICE DI PACE**

Fase studio	350,00	
Fase introduttiva	400,00	
Fase decisoria	<u>750,00</u>	
Totale	1.500,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>500,00</u>	
Totale	1.000,00	€ 1.000,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 8**PROCESSI DIBATTIMENTALI FINO A QUATTRO UDIENZE (udienza pre-dibattimentale e sino a tre udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio):**

Fase studio	350,00	
Fase istruttoria	750,00	
Fase decisoria	<u>1.050,00</u>	
Totale	2.150,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>716,67</u>	
Totale	1.433,33	ridotta a € 1.430,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 8 BIS

PROCESSI DIBATTIMENTALI SINO A QUATTRO UDIENZE CONCLUSI PER MANCANZA DI UNA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ O AI SENSI DELL'ART. 129 C.P.P. (udienza pre-dibattimentale e sino a tre udienze, escluse soltanto le udienze di mero rinvio):

Fase studio	350,00	
Fase istruttoria	750,00	
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valore minimo
Totale	1.809,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>603,67</u>	
Totale	1.206,00	
		ridotta a € 1.200,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 9

PROCESSI DIBATTIMENTALI OLTRE QUATTRO UDIENZE E SINO A SEI UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio)

Fase studio	400,00	
Fase istruttoria	1.000,00	
Fase decisoria	<u>1.200,00</u>	
Totale	2.600,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>866,67</u>	
Totale	1.733,33	
		ridotta a € 1.730,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 9 BIS

PROCESSI DIBATTIMENTALI OLTRE QUATTRO UDIENZE E SINO A SEI UDIENZE CONCLUSI PER MANCANZA DI UNA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ O AI SENSI DELL'ART. 129 C.P.P. (escluse soltanto le udienze di mero rinvio)

Fase studio	400,00	
Fase istruttoria	1.000,00	
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valore minimo
Totale	2.109,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>703,00</u>	
Totale	1.406,00	
		ridotta a € 1.400,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 10

PROCESSI DIBATTIMENTALI OLTRE LE SEI UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio)

Fase studio	473,00	valori medi
Fase istruttoria	1.134,00	valori medi
Fase decisoria	<u>1.418,00</u>	valori medi
Totale	3.025,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022,	<u>1.008,33</u>	
Totale	2.016,67	
		ridotta a € 2.015,00

oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati

TABELLA 11

CONVALIDA DI ARRESTO O FERMO:		
Fase studio	300,00	
Fase decisoria	<u>450,00</u>	
Totale	750,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>250,00</u>	
Totale	500,00	
		€ 500,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 12

PROCESSI SOSPESI AI SENSI DELL'ART. 420 QUATER, COMMA 1 C.P.P. IN TRIBUNALE		
Fase studio	237,00	valore minimo
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valore minimo
Totale	946,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>315,33</u>	
Totale	630,67	
		ridotta a € 630,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

N.B. Nel caso di richiesta del difensore della parte civile ammesso al beneficio o, comunque, nelle ipotesi in cui si svolga la fase introduttiva (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 200,00 euro così determinato: euro 300,00 ridotto di 1/3.

N.B. Per "fase decisoria" deve intendersi ogni provvedimento che definisca il giudizio, anche qualora comporti la regressione del procedimento alla fase precedente

TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

TABELLA 1

APPLICAZIONE PENA EX ART. 444 E SS. C.P.P.:		
Fase studio	400,00	
Fase decisoria	<u>950,00</u>	
Totale	1.350,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>450,00</u>	
Totale	900,00	€ 900,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 2

PROCESSI DIBATTIMENTALI FINO A QUATTRO UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio):		
Fase studio	350,00	
Fase istruttoria	1.000,00	
Fase decisoria	<u>1.100,00</u>	
Totale	2.450,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>816,67</u>	
Totale	1.633,33	ridotta a € 1.630,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 3

PROCESSI DIBATTIMENTALI OLTRE LE QUATTRO UDIENZE (escluse soltanto le udienze di mero rinvio)		
Fase studio	473,00	valori medi
Fase istruttoria	1.418,00	valori medi
Fase decisoria	<u>1.418,00</u>	valori medi
Totale	3.309,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>1.103,00</u>	
Totale	2.206,00	ridotta a € 2.205,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 4

PROCESSI SOSPESI AI SENSI DELL'ART. 420 QUATER, COMMA 1 C.P.P. IN TRIBUNALE		
Fase studio	237,00	valore minimo
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valore minimo
Totale	946,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>315,33</u>	
Totale	630,67	ridotta a € 630,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

N.B. Nel caso di richiesta del difensore della parte civile ammesso al beneficio o, comunque, nelle ipotesi in cui si svolga la fase introduttiva (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 300,00 euro così determinato: euro 450,00 ridotto di $1/3$.

N.B. Per "*fase decisoria*" deve intendersi ogni provvedimento che definisca il giudizio, anche qualora comporti la regressione del procedimento alla fase precedente

CORTE DI ASSISE

TABELLA 1

PROCESSI INNANZI ALLA CORTE DI ASSISE		
Fase studio	756,00	valori medi
Fase istruttoria	2.363,00	valori medi
Fase decisoria	<u>2.835,00</u>	valori medi
Totale	5.954,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>1.984,67</u>	
Totale	3.969,33	
		ridotto a € 3.960,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

N.B. Nel caso di richiesta del difensore della parte civile ammessa al beneficio o, comunque, nelle ipotesi in cui si svolga la fase introduttiva (non conteggiata nelle tabelle), dovrà aggiungersi l'importo di 945,00 euro così determinato: euro 1.418,00 ridotto di 1/3.

N.B. Per "*fase decisoria*" deve intendersi ogni provvedimento che definisca il giudizio, anche qualora comporti la regressione del procedimento alla fase precedente

MISURE DI PREVENZIONE

TABELLA 1

PROCEDIMENTI INSTAURATI CON PROPOSTA DI MISURA PERSONALE:		
Fase studio	400,00	
Fase decisoria	<u>950,00</u>	
Totale	1.350,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>450,00</u>	
Totale	900,00	€ 900,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 2

PROCEDIMENTI INSTAURATI CON RICHIESTA DI AGGRAVAMENTO O REVOCA DI MISURA PERSONALE:		
Fase studio	237,00	valori minimi
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valori minimi
Totale	946,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>315,33</u>	
Totale	630,67	ridotta a € 630,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 3

PROCEDIMENTI SINO A TRE UDIENZE (escluse quelle di mero rinvio) INSTAURATI CON PROPOSTA DI MISURA PATRIMONIALE (anche congiunta a personale)		
Fase studio	350,00	
Fase istruttoria	1.000,00	
Fase decisoria	<u>1.100,00</u>	
Totale	2.450,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>816,67</u>	
Totale	1.633,33	ridotta a € 1.630,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 4

PROCEDIMENTI OLTRE TRE UDIENZE (escluse quelle di mero rinvio) INSTAURATI CON PROPOSTA DI MISURA PATRIMONIALE (anche congiunta a personale)		
Fase studio	450,00	
Fase istruttoria	1.240,00	
Fase decisoria	<u>1.400,00</u>	
Totale	3.090,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>1.030,00</u>	
Totale	2.060,00	€ 2.060,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

MESSA ALLA PROVA

TABELLA 1

QUALUNQUE SIA L'AUTORITÀ INVESTITA E/O LA FASE DEL PROCEDIMENTO		
Fase studio	237,00	valori minimi
Fase istruttoria	567,00	valori minimi
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valori minimi
Totale	1.513,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>504,33</u>	
Totale	1.008,67	
		ridotta a € 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

INCIDENTE DI ESECUZIONE

TABELLA 1

QUALUNQUE SIA L'AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO: INCIDENTE DI ESECUZIONE CON FISSAZIONE UDIENZA		
Fase studio	237,00	valori minimi
Fase istruttoria	567,00	valori minimi
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valori minimi
Totale	1.513,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>504,33</u>	
Totale	1.008,67	
		ridotta a € 1.000,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

TABELLA 2

QUALUNQUE SIA L'AUTORITÀ CHE HA RESO IL TITOLO ESECUTIVO: INCIDENTE DI ESECUZIONE SENZA FISSAZIONE UDIENZA		
Fase studio	237,00	valori minimi
Fase decisoria	<u>709,00</u>	valori minimi
Totale	946,00	
Riduzione di 1/3 ex art. 106 bis DPR 115/2022	<u>315,33</u>	
Totale	630,67	
		ridotta a € 630,00
oltre rimborso spese generali in ragione del 15%, IVA e Cassa Avvocati		

N.B. Nel caso di incidente di esecuzione, instaurato su istanza del difensore, dovrà essere considerata anche la fase introduttiva e così aggiungersi l'importo di 190,00 euro così determinato: il valore minimo euro 284,00 ridotto di 1/3.